SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1689)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, DEGOLA e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1986

Provvedimenti per il consolidamento del colle di Todi e della rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesistico

ONOREVOLI SENATORI. — I gravi problemi, insorti negli anni scorsi per una serie di sfaldamenti e movimenti franosi prodottisi nel colle su cui sorge la città di Todi e nella rupe nella quale è situata la città di Orvieto, hanno trovato un primo avvio a soluzione con una serie di interventi realizzati, con finanziamento straordinario dello Stato, attraverso l'opera del Ministero per i beni culturali e ambientali, della regione Umbria e dei comuni di Todi e di Orvieto.

Il quadro delle somme finora impiegate e tutte utilizzate è il seguente:

Esercizio finanziario	Orvieto	Todi	Legge
1978	1.500 milioni	500 milioni	25 maggio 1978, n. 230
1979	1.500 milioni	500 milioni	» » » »
1980	1.500 milioni	500 milioni	» » » »
1981	1.500 milioni	500 milioni	» » » »
	6.000 milioni	4.000 milioni	30 marzo 1981, n. 119 (articolo 8)

Esercizio finanziario	Orvieto	Todi	Legge
1982	6.000 milioni	4.000 milioni	7 agosto, n. 526 (articolo 19)
1984	12.000 milioni	7.000 milioni	12 giugno 1984, n. 227
1985	16.000 milioni	8.000 milioni	» » » »
+ L. 1.000 milioni 1984 + L. 1.000 milioni 1985	per restauro dei monumenti		» » » »

La legge 12 giugno 1984, n. 227, preannunciava, all'articolo 2, un finanziamento definitivo per gli anni 1986 e seguenti e faceva obbligo al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione Umbria di predisporre un piano completo di interventi entro il 31 marzo 1985.

Il piano è stato così predisposto: 1) la parte relativa al consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi (il progetto è stato predisposto dalla regione Umbria) prevede ulteriori spese per lire 35 miliardi per Todi e per lire 58 miliardi per Orvieto, per un totale di lire 93 miliardi; 2) la parte relativa al restauro dei reperti archeologici e dei monumenti (compreso il duomo di Orvieto e gli edifici monumentali di Todi) prevede una spesa di lire 42 miliardi per Todi e di lire 90 miliardi per Orvieto, per un totale di lire 132 miliardi. Il totale complessivo dell'intervento, salvo i possibili adeguamenti conseguenti alla lievitazione dei prezzi, prevede dunque una spesa di lire 225 miliardi.

In sede di discussione della legge finanziaria 1986 non è stato possibile inserire nel bilancio triennale 1986-88 almeno una parte degli stanziamenti necessari per l'approvazione della nuova legge, ma il Governo ha accolto — nel dibattito al Senato in occasione dell'esame, in prima lettura, della legge finanziaria 1986 — un ordine del giorno in cui si impegna a studiare i modi per fronteggiare tale esigenza.

Con queste premesse e in questa ottica il presente disegno di legge si propone di dare una soluzione definitiva al problema, tenendo conto del fatto, già precedentemente sottolineato, che la prima fase dei lavori è compiuta, che tutte le somme disponibili con i precedenti stanziamenti sono state impegnate, che i lavori eseguiti — per riconoscimento unanime, oltre che dei tecnici — si sono rivelati sommamente utili e che i progetti predisposti prevedono il completamento dell'intervento con il quale lo Stato, in collaborazione con gli enti locali, potrà garantire adeguatamente la salvaguardia delle due realtà (Todi ed Orvieto) di eccezionale valore artistico, storico, sociale e paesistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere necessarie al completamento degli interventi sul colle di Todi e sulla rupe di Orvieto, già iniziati ed eseguiti in parte con il finanziamento straordinario dello Stato previsto dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, integrato dal finanziamento di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e alla legge 12 giugno 1984, n. 227, è disposto un finanziamento di lire 225 miliardi ripartito negli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 in ragione di lire 45 miliardi per ciascun esercizio.

Il finanziamento è assegnato quanto a lire 93 miliardi a favore della regione Umbria, perchè provveda al completamento delle opere di consolidamento, e quanto a lire 132 miliardi a favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, perchè provveda alle opere di restauro e conservazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico delle due città.

La ripartizione delle somme è effettuata secondo il disposto della tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

I programmi di intervento, già previsti dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 227, sono approvati entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sono considerati di preminente interesse nazionale.

Art. 3.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo 1, realizzano, ognuno per la parte di propria competenza, i progetti e le opere necessarie.

Art. 4.

La realizzazione degli interventi di competenza regionale potrà essere affidata dalla regione Umbria ai comuni interessati.

Art. 5.

La regione Umbria potrà avvalersi degli uffici e degli organi tecnici anche consultivi dello Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45 miliardi per l'esercizio 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando per lire 10 miliardi il finanziamento previsto per la voce « Norme per lo scioglimento dell'ente scuola materna per la Sardegna » e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 utilizzando per lire 35 miliardi i finanziamenti previsti per la voce « Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico » e per la voce « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

(*in milioni di lire*)

	Regione Umbria		Ministero per i beni culturali e ambientali		Totale
	Orvieto	Todi	Orvieto	Todi	
1986	12.000	7.000	17.000	9.000	45.000
1987	12.000	7.000	18.000	8.000	45.000
1988	12.000	7.000	18.000	8.000	45.000
1989	12.000	7.000	18.000	8.000	45.000
1990	10.000	7.000	19.000	9.000	45.000